

Tribunale di Catania

Sezione Lavoro

Ricorso

Per la **professoressa Maria Grasso**, nata a Giarre (CT) il 03.22.1966, c.f. GRS MRA 66B43 E017P, ivi residente alla Via Principe di Piemonte, 123, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti allegata al presente atto – dagli avv.ti Maria Annunziata, c.f. NNN MRA 62C47 I019R, e Stefania Vecchio, c.f. VCC SFN 69B56 D390V, con le quali è elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza Sant’Agostino, 29, procuratori che indicano quale domicilio digitale i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata avv.maria.annunziata@pec.ordineforense.salerno.it e avv.stefaniavecchi.ordsa@pec.giuffre.it, presso il quale dichiarano di voler ricevere comunicazioni, unitamente al numero di fax 089 255011,

contro

- **il Ministero dell’Istruzione** (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), in persona del Ministro p.t.;
- **il Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di Istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione** (già MIUR);
- **l’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t.;**
- **l’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t.;**

nonché nei confronti

- **della prof. Anna Antonietta Lamacchia;**

per ottenere l’annullamento

- a) del decreto prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0001461 del 09.10.2019 e dell’allegato elenco nominativo, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico del MIUR, con il quale è stato disposto il depennamento della ricorrente dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 01.08.2019, come rettificata dal decreto dipartimentale n.



AOODPIT 1229 del 07.08.2019, ed ulteriormente successivamente rettificata con DPIT 986 del 06.09.2020;

- b) ove dovesse occorrere, dell'articolo 15, comma 4, del bando del corso-concorso nazionale indetto con D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui prevede il depennamento dalla graduatoria dei soggetti utilmente graduati;
- c) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;

nonché per ottenere

l'annullamento del silenzio formatosi sulla istanza che la ricorrente ha inoltrato al MIUR ed all'USR di appartenenza e di destinazione in data 31 agosto 2019;

nonché per la declaratoria

dell'obbligo in capo al Ministero dell'Istruzione ed agli USR di fornire un riscontro alla suddetta istanza.

Dati di fatto

- I) La ricorrente, docente di ruolo presso l' "I.I.S. M. Amari" di Giarre (CT), in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore e dalla lex specialis della procedura concorsuale, ha partecipato al **corso-concorso nazionale** indetto con D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Giova immediatamente precisare che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 165/2001 e degli articoli 2, 12, 13 e 15 del bando, il corso – concorso si sarebbe dovuto svolgere in due differenti fasi: la prima disciplinata da una procedura concorsuale per la individuazione degli aventi titolo a partecipare al corso di formazione; la seconda che prevedeva lo svolgimento di un corso di formazione.

Solo all'esito, superate entrambe le fasi, sarebbero stati designati i vincitori e sarebbe stata disposta la nomina in ruolo.

- II) Inspiegabilmente, però, nell'ottica della velocizzazione dei tempi e della presunta semplificazione amministrativa, a procedura già in corso, con l'articolo 10 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12 del 11.02.2019, è stato stabilito che *"I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti,*



secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

III) Con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 01.08.2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 07.08.2019, sono stati individuati i vincitori, e sono stati designati i soggetti aventi diritto al conferimento di incarico (dal numero 1 al numero 1984).

In tale graduatoria la professoressa Grasso si è collocata al 2041° posto con punti 164,75.

Tale graduatoria, in virtù delle rettifiche apportate con provvedimenti giurisdizionali ha subito una ulteriore rettifica con DPIT n. 986 del 06.09.2020, nel quale la prof.ssa Grasso risulta essere posizionata al 2042° posto sempre con punti 164,75.

IV) Come previsto dalla lex specialis, la graduatoria di merito nazionale avrebbe dovuto essere utilizzata per ricoprire i ruoli regionali della dirigenza scolastica, nel rispetto della posizione detenuta e dei posti da ricoprire.

V) Con nota prot. 38777 del 28.08.2019, il MIUR, però, a fronte delle tante rinunzie che erano intervenute, pubblicava avviso relativo allo **scorrimento della graduatoria dal posto n. 1985 al posto n. 2045.**

In ogni caso, il MIUR facultava i soggetti interessati allo scorrimento ad inoltrare sulla piattaforma ministeriale le opzioni per le assegnazioni dalle ore 15 del 28.08.2019 alle ore 23.59 del 29.08.2019.

VI) Nei termini assegnati dal Ministero per indicare le opzioni da parte dei soggetti interessati allo scorrimento, la prof.ssa Grasso ha provveduto ad effettuare le proprie scelte, **nelle quali la Sardegna rappresentava solo la settima opzione!**

VII) Inspiegabilmente, il MIUR (oggi Ministero dell'Istruzione) – omettendo di definire le modalità di chiamata dei vincitori nel rispetto dell'ordine della graduatoria, in modo da poter gestire anche eventuali rinunce - ha provveduto a “spacchettare” i vincitori e ad inviarli presso gli USR, sulla base di discutibili criteri e delle opzioni espresse da ciascuno, peraltro non rispettate!

Tanto senza tener conto che anche le relative opzioni risultavano condizionate dalla effettiva presenza di posti liberi e, soprattutto, dalla discutibile scelta operata dagli Uffici Scolastici Regionali in ordine



a scuole normodimensionate che, non confluite nel novero delle scuole opzionabili, sono apparse solo allorquando si è trattato di assegnare le stesse in reggenza.

Tali circostanze hanno completamente falsato la possibilità di scelta effettiva della sede di destinazione, comprimendo in maniera inaccettabile il principio posto alla base dell'articolo 97 Costituzione e della meritocrazia.

VIII) Si è così assistito ad uno “smembramento” della graduatoria ed all’invio dei concorrenti presso gli USR d’Italia, non tenendo in alcun conto né l’effettiva posizione in graduatoria, né consentendo ai vincitori di effettuare in modo sostanziale la scelta in base al posto realmente occupato, né di gestire eventuali rinunce.

IX) Con nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013649.30-08-2019 la prof. Grasso è stata convocata per il giorno 2 settembre 2019 per l’assegnazione al ruolo regionale per la Sardegna e per la scelta della sede.

X) Le sedi individuate dal MIUR e dagli USR, però, non erano rispondenti alle esigenze personali e familiari di soggetti, come la ricorrente, che sono obbligati, dalla legge - sia naturale che statale - ad assistere ed accudire sia minori che anziani, ponendoli di fronte a scelte assolutamente laceranti come quelle di propendere verso una condizione lavorativa sicuramente più responsabilizzante ed appagante, oppure quella di annullare le proprie aspirazioni ed ambizioni, continuando a garantire assistenza ai propri congiunti.

La ricorrente, infatti, è madre di un minorenne ed è moglie di un soggetto per il quale sono stati richiesti i benefici della L. 104/1992 per una grave patologia tumorale, e che necessita di assistenza continua.

A lei, pertanto, non è stato consentito di poter conciliare le differenti esigenze, sottoponendosi eventualmente anche ai sacrifici derivanti da una condizione di pendolarismo, tenuto conto dell’attribuzione di sedi distanti svariate centinaia di Km dalla propria residenza.

XI) La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto organizzarsi in un lasso di tempo brevissimo (un giorno!), trasferendosi in una Regione, la Sardegna, che rappresentava la propria settima opzione, per la quale non esistono, dalla zona di residenza in Sicilia, collegamenti diretti, ma solo effettuando un viaggio di 4 ore per raggiungere l’aeroporto, oltre il successivo viaggio aereo ed il tempo necessario per raggiungere la scuola.



XII) La ricorrente, che non ha inteso rinunciare al ruolo, ma ha sempre mostrato il proprio interesse all'incarico dirigenziale, ha espressamente notiziato il Ministero e gli USR, con nota inviata in data 31 agosto 2019, chiedendo anche di effettuare, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, una ricognizione dei posti disponibili, provvedendo ad individuare quelli rimasti liberi in regioni per le quali ella aveva espresso le principali opzioni, anche in considerazione della 104/92 attivata in favore del marito, e rappresentando la impossibilità, per tutte le gravi motivazioni esposte, di sottoscrivere il contratto per quell'anno scolastico (2019/2020).

XIII) Ovviamente a tali inviti e diffide non solo non si è fornito riscontro alcuno, ma addirittura non si è tenuto in alcun conto quanto in esso esposto, aggravando la condizione della ricorrente.

XIV) *Da ultimo, con nota prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0001461 del 09.10.2019, il Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR, “VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, ed in particolare l'articolo 20, comma 3; VISTO il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ed in particolare l'articolo 15, comma 4; VISTO il decreto – legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”; VISTO il decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017; VISTE le note con cui i competenti Uffici scolastici regionali hanno comunicato i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 4, del Bando; **RITENUTO di dover***



procedere al depennamento dei suddetti soggetti, come prescritto dall'articolo 15, comma 4, del bando di concorso; CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1° gennaio 2019", ha decretato "I soggetti inclusi nell'allegato elenco nominativo, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019".

In questo elenco è contenuto anche il nominativo della prof.ssa Maria Grasso, posizionata al 2041° posto.

XV) Avverso tali atti, considerati illegittimi e lesivi, la professoressa Maria Grasso ha proposto ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, al fine di ottenerne l'annullamento e per la declaratoria dell'obbligo del Ministero a rispondere all'invito e diffida inoltrato in data 31 agosto 2019, il cui testo, di seguito, integralmente si trascrive.

“ T.A.R. LAZIO

- ROMA -

Ricorre la professoressa Maria Grasso, nata a Giarre (CT) il 03.22.1966, c.f. GRS MRA 66B43 E017P, ivi residente alla Via Principe di Piemonte, 123, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Maria Annunziata (C.F.: NNN MRA 62C47 I019R) e dall'avv. Stefania Vecchio (C.F.: VCC SFN 69B56 D390V), con le quali elettivamente domicilia in Salerno, alla Piazza Sant'Agostino, 29, procuratori che dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni agli indirizzi pec avv.maria.annunziata@pec.ordineforense.salerno.it, e avv.stefaniavecchi.ordsa@pec.giuffre.it, o al numero di fax 089 255011,

contro

- *il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;*
- *il Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di Istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico del MIUR;*
- *l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sardegna;*
- *l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t.;*

nonché nei confronti

- *della prof. Anna Antonietta Lamacchia;*

per ottenere l'annullamento - previa sospensione -



- a) del decreto prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0001461 del 09.10.2019 e dell'allegato elenco nominativo, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico del MIUR, con il quale è stato disposto il depennamento dei ricorrenti dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 01.08.2019, come rettificata dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 07.08.2019;
- b) dove dovesse occorrere e per quanto di ragione, dell'articolo 15, comma 4, del bando del corso-concorso nazionale indetto con D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui prevede il depennamento dalla graduatoria dei soggetti utilmente graduati;
- c) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;

nonché per ottenere

l'annullamento del silenzio formatosi sulla istanza che la ricorrente ha inoltrato al MIUR ed all'USR di appartenenza e di destinazione in data:

nonché per la declaratoria

dell'obbligo in capo al MIUR ed agli USR di fornire un riscontro alle suddette istanze.

Dati di fatto

I) La ricorrente, docente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, ha partecipato al corso-concorso nazionale indetto con D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Giova immediatamente precisare che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 165/2001 e degli articoli 2, 12, 13 e 15 del bando, il corso – concorso si sarebbe dovuto svolgere in due differenti fasi: la prima disciplinata da una procedura concorsuale per la individuazione degli aventi titolo a partecipare al corso di formazione; la seconda che prevedeva lo svolgimento di un corso di formazione.

Solo all'esito, superate entrambe le fasi, sarebbero stati designati i vincitori e sarebbe stata disposta la nomina in ruolo.

II) Inspiegabilmente, però, nell'ottica della velocizzazione dei tempi e della presunta semplificazione amministrativa, a procedura già in corso, con l'articolo 10 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12 del 11.02.2019, è stato stabilito che "I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge



27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

III) In ogni caso, all'esito di un iter procedimentale estremamente farraginoso, oltre che impegnativo e faticoso, la ricorrente si è posizionata al 2043° posto, in posizione non utile della graduatoria nazionale, per ottenere l'assegnazione dell'incarico.

Ed infatti, con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 01.08.2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 07.08.2019, sono stati individuati i vincitori e designati i soggetti aventi diritto al conferimento di incarico (dal numero 1 al numero 1984).

Come previsto dalla *lex specialis*, la graduatoria di merito nazionale avrebbe dovuto essere utilizzata per ricoprire i ruoli regionali della dirigenza scolastica, nel rispetto della posizione detenuta e dei posti da ricoprire.

Inspiegabilmente, il MIUR – omettendo di definire le modalità di chiamata dei vincitori nel rispetto dell'ordine della graduatoria, in modo da poter gestire anche eventuali rinunce - ha provveduto a “spacchettare” i vincitori e ad inviarli presso gli USR, sulla base di discutibili criteri e delle opzioni espresse da ciascuno, peraltro non rispettate!

Tanto senza tener conto che anche le relative opzioni risultavano condizionate dalla effettiva presenza di posti liberi e, soprattutto, dalla discutibile scelta operata dagli Uffici Scolastici Regionali in ordine a scuole normodimensionate che, non confluite nel novero delle scuole opzionabili, sono apparse solo allorquando si è trattato di assegnare le stesse in reggenza.

Tali circostanze hanno completamente falsato la possibilità di scelta effettiva della sede di destinazione, comprimendo in maniera inaccettabile il principio posto alla base dell'articolo 97 Costituzione e della meritocrazia.

Si è così assistito ad uno “smembramento” della graduatoria ed all'invio dei concorrenti presso gli USR d'Italia, non tenendo in alcun conto né l'effettiva posizione in graduatoria, né consentendo ai vincitori di effettuare in modo sostanziale la scelta in base al posto realmente occupato, né di gestire eventuali rinunce.

Ed infatti, con provvedimento del 28 agosto 2019, il MIUR ha disposto lo scorrimento della graduatoria dal posto 1985 al posto 2045

E' accaduto anche che, come per l'odierna ricorrente, le sedi individuate dal MIUR e dagli USR non fossero rispondenti alle esigenze personali e familiari di soggetti che sono obbligati, dalla legge - sia naturale che statale - ad assistere ed accudire sia minori che anziani, ponendoli di fronte a scelte assolutamente laceranti come quelle di propendere verso una condizione lavorativa sicuramente più responsabilizzante ed appagante, oppure quella di annullare le proprie aspirazioni ed ambizioni, continuando a garantire assistenza ai propri congiunti.

La ricorrente, infatti, è madre di un minorenne ed è moglie di un soggetto per il quale sono stati richiesti i benefici della L. 104/1992 per una grave patologia tumorale, e che necessita di assistenza continua.



A lei, pertanto, non è stato consentito di poter conciliare le differenti esigenze, sottoponendosi eventualmente anche ai sacrifici derivanti da una condizione di pendolarismo, tenuto conto dell'attribuzione di sedi distanti svariate centinaia di Km dalla propria residenza.

La ricorrente, pertanto, contattata solo in data 29 agosto 2019, avrebbe dovuto esprimere immediatamente la propria opzione entro il giorno successivo per una Regione, la Sardegna, per la quale non esistono, nella zona di residenza in Sicilia, collegamenti diretti, ma solo effettuando un viaggio di 4 ore per recarsi all'aeroporto.

La ricorrente, che non ha inteso rinunciare al ruolo, ma ha sempre mostrato il proprio interesse all'incarico dirigenziale, ha espressamente notiziato il Ministero e gli USR, chiedendo anche di effettuare, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, una ricognizione dei posti disponibili, provvedendo ad individuare quelli rimasti liberi in regioni per le quali ella aveva espresso le principali opzioni, anche in considerazione della 104/92 attivata in favore del marito.

Ovviamente a tali inviti e diffide non solo non si è fornito riscontro alcuno, ma addirittura non si è tenuto in alcun conto quanto in essi esposto, aggravando la condizione della ricorrente.

Da ultimo, con nota prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0001461 del 09.10.2019, il Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR, “VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, ed in particolare l'articolo 20, comma 3; VISTO il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ed in particolare l'articolo 15, comma 4; VISTO il decreto – legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”; VISTO il decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017; VISTE le note con cui i competenti Uffici



scolastici regionali hanno comunicato i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 4, del Bando; RITENUTO di dover procedere al depennamento dei suddetti soggetti, come prescritto dall'articolo 15, comma 4, del bando di concorso; CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1° gennaio 2019”, ha decretato “I soggetti inclusi nell'allegato elenco nominativo, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019”, tra i quali figura anche la ricorrente.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati – previa sospensione dell'esecuzione – e deve essere annullato il silenzio serbato sulle istanze inoltrate dalla ricorrente al MIUR ed agli USR di destinazione, con declaratoria dell'obbligo in capo al MIUR ed agli USR di fornire una risposta sulle stesse, per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 2, 3, 4, 35, co. 1 e 2, 97 Cost.; art. 3, 7, 10 e ss. L. 241/1990; art. 2, 12, 13, 14 e 15 del bando di concorso). Eccesso di potere (carenza di istruttoria - erroneità - travisamento - iniquità – irragionevolezza- sviamento).

I.a) L'articolo 97 Cost., così come la *lex specialis* e la normativa di settore, impongono che i vincitori possano accedere ai pubblici impieghi in base all'ordine della graduatoria.

Tanto anche nel rispetto del principio di meritocrazia che dovrebbe informare tutte le procedure.

Il corso concorso, prima che la novella legislativa lo trasformasse in concorso, era strutturato come una fattispecie a formazione progressiva che partiva dalla valutazione delle prove scritte ed orali, transitava per la valutazione dei titoli, approdava al corso di formazione e, solo al superamento dello stesso, dava luogo alla individuazione dei vincitori.

Ed infatti, l'articolo 12 della *lex specialis*, rubricato “Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”, prevedeva che “1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all'art. 11, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'art. 2, comma 3”.

L'articolo 13, rubricato “Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”, prevedeva che “1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo le modalità definite dall'art. 17 del decreto ministeriale. 2. Con il successivo decreto



del Direttore generale di cui all'art. 17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalità di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 14 del decreto ministeriale, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi”.

Da ultimo, l'art. 15 del bando, così prevedeva “1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2. - 2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR. - 3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992 [...]”.

Per correttamente operare il MIUR, in luogo di inviare direttamente i vincitori agli USR, avrebbe dovuto gestire la fase prodromica in maniera centralizzata, non certamente attraverso la irrazionale ed illogica indicazione di possibili “opzioni” che — come poi verificatosi - non hanno consentito il rispetto delle assegnazioni “sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR”.

Solo attraverso la individuazione di un sistema di “centralizzazione” delle assegnazioni ed a seguito della presa d'atto delle eventuali rinunce espresse, l'Amministrazione avrebbe consentito agli aventi diritto di poter scegliere la sede più consona alle esigenze dei ricorrenti, anche nel rispetto dell'ordine della graduatoria e dell'autovincolo imposto all'Amministrazione dalla lex specialis.

A tanto si aggiunga che il Ministero ha apoditticamente deciso di svolgere un concorso nazionale per poi rinviare a ruoli regionali, dimenticandosi che prima di ciò avrebbe dovuto tenersi una fase intermedia, da curare centralmente, anche per gestire eventuali rinunce e dare effettivamente la possibilità ai soggetti utilmente candidati di scegliere in base ai posti disponibili, rispettando in maniera rigorosa l'ordine di graduatoria.

Così non è stato! A dimostrazioni di ciò vi è la circostanza che con lo scorrimento della graduatoria — avvenuto a seguito delle innumerevoli rinunce - i soggetti collocati dal n. 1985 al n. 2045 non hanno potuto scegliere alcuna sede, essendo obbligati a



scegliere sulla base dei posti individuati in altre regioni sulla base di incomprensibili ed irrazionali modalità di assegnazione ai ruoli regionali.

Tanto in aperta violazione dei principi che improntano l'art. 97 della Costituzione.

Per correttamente operare, avvedutosi della confusione determinatasi, anche in presenza di un invito e diffida da parte della ricorrente, il MIUR, prima di procedere alla assegnazione di ufficio, avrebbe dovuto valutare le ragioni esposte dalla ricorrente con la propria nota.

I.b) La ricorrente, peraltro, allorquando non era stato assunto un formale provvedimento di depennamento, hanno dovuto constatare l'illegittimo scorrimento della graduatoria, pur in presenza di sedi che essi – per collocazione - avrebbero scelto ed accettato.

Anche sotto tale profilo rileva la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati, viziati anche per il chiaro sviamento.

I.c) Da ultimo, con decreto n. prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0001461 del 09.10.2019, il Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico del MIUR, “VISTE le note con cui i competenti Uffici scolastici regionali hanno comunicato i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 4, del Bando; RITENUTO di dover procedere al depennamento dei suddetti soggetti, come prescritto dall'articolo 15, comma 4, del bando di concorso; CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1° gennaio 2019”, ha decretato “I soggetti inclusi nell'allegato elenco nominativo, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019”. E' inutile rappresentare che la ricorrente è tra i soggetti depennati.

La decisione appare assunta sulla base di una istruttoria carente e travisata, nonché su presupposti del tutto insussistenti.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 15, comma 4 del bando ha previsto che “I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima”.

La menzionata disposizione non è applicabile alla fattispecie per un duplice ordine di ragioni, tenuto conto che la stessa va interpretata in maniera organica, alla stregua del complesso iter procedimentale previsto dalla lex specialis:



1) le misure espulsive seguivano – nell'originale previsione – sia al superamento del concorso, sia al superamento del corso di formazione di durata semestrale, nel corso del quale l'amministrazione avrebbe investito notevoli risorse per formare i futuri dirigenti scolastici.

Allo stato, invece, con la soppressione del corso, operata dalla L. 12/2019, non residua più alcun obbligo di formazione in capo all'amministrazione statale e, pertanto, del tutto illogica, perplessa ed iniqua appare la scelta di impedire ai vincitori di concorso di poter "concorrere" anche sui posti, medio tempore, lasciati vacanti (per rinuncia) da altri concorrenti.

Stante l'anomalo andamento dell'intera procedura, il disposto "depennamento", attuato senza concedere alla ricorrente l'ulteriore possibilità di scelta, appare del tutto ingiustificato, nonché gravemente lesivo della posizione di chi ha impegnato anni di sacrificio e studio!

2) Il tenore letterale della lex specialis prevedeva espressamente l'esclusione dalla graduatoria per chi avesse rinunciato all'assunzione ed il depennamento per coloro che, senza giustificato motivo non avessero assunto il servizio nel termine indicato dall'USR.

Nessuna delle due ipotesi tassativamente previste è applicabile alla ricorrente!

Ed infatti la prof.ssa Grasso, che non ha giammai omesso di assumere il servizio, al fine di evitare che il procedimento di assegnazione delle sedi disponibili si concludesse in maniera illegittima, impedendole di ottenere la sede più idonea, ha tempestivamente contestato la non conformità a legge della procedura seguita dal MIUR ed ha chiesto ai competenti organi di operare, senza ulteriori indugi, la ricognizione dei posti disponibili e non oggetto di scelta, in modo da consentirle di coniugare i giusti desiderata professionali con gli obblighi familiari.

Come in precedenza evidenziato, non appare possibile estrapolare dal contesto generale le norme della lex specialis omettendo di esaminare la ratio a base della previsione, nell'ambito di dinamiche concorsuali mutate considerevolmente.

In tale contesto, appaiono del tutto illegittime le scelte assunte dall'amministrazione che – in maniera gravemente "sanzionatoria", ha impedito alla ricorrente di rimanere in graduatoria, di preservare l'idoneità conseguita, senza peraltro esaminare le sue legittime e fondate istanze, che le avrebbero imposto di optare - nel brevissimo lasso di 24 ore - per un trasferimento in altra regione, dovendo rinunciare in tal modo ad una organizzazione familiare faticosamente raggiunta e che non le consentiva scelte differenti.

Motivo della sospensiva

La ricorrente, docente, ha affrontato enormi sacrifici per prepararsi in maniera seria e compiuta e per superare le prove di un concorso difficilissimo.

Dichiarata vincitrice, a causa di una non corretta gestione della fase concernente la individuazione delle sedi.



Con il successivo depennamento, assunto sulla base di un erroneo presupposto ed a valle di un procedimento non conforme alla lex specialis, il danno che la ricorrente subirebbe è grave ed irreparabile.

Anche l'interesse pubblico è coincidente con quello della ricorrente e milita in favore dell'accoglimento del ricorso: l'interesse allo svolgimento di un corretto iter procedimentale, rispettoso dell'art. 97 della Costituzione e dei principi della meritocrazia, e che i pubblici impieghi siano ricoperti dai soggetti più meritevoli.

Il fallimento dell'intero iter procedurale di scelta e di assegnazione è stato sancito dallo stesso MIUR, che ha già annunciato il ritorno - per le prossime procedure - alla regionalizzazione dei concorsi.

Istanza istruttoria

Si chiede all'Ecc.mo Tribunale di voler disporre, ai sensi dell'art. 63, comma 2, D.Lgs.104/2010, l'acquisizione degli atti sui quali i provvedimenti impugnati si fondano.

Conclusioni

Alla stregua delle argomentazioni svolte, si conclude per l'accoglimento del ricorso - previa sospensione dell'esecuzione - con ogni conseguenza di legge, in uno all'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza presentata dalla ricorrente e della declaratoria del conseguente obbligo in capo al MIUR ed agli USR coinvolti di non serbare il riserbo.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato agli atti giudiziari, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato, ma che soggiace al versamento di euro 325,00 perché verte in materia di pubblico impiego.

Salerno - Roma, data della notifica.

(avv. Maria Annunziata)

(avv. Stefania Vecchio)"

XVI) Il ricorso è stato incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, con il numero di r.g. **16149/2019**.

Nel fascicolo informatico della controversia è stata depositata tutta la documentazione relativa alla posizione della ricorrente.

XVII) Con **sentenza n.8424/2020 del 20.07.2020**, il T.A.R. Lazio – Roma, ha statuito quanto segue
“Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Per costante indirizzo delle Sezioni Unite, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, mentre il successivo comma 4 dello stesso art. 63 riserva, in via residuale, alla



giurisdizione amministrativa esclusivamente le controversie relative alle procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la PA (vedi, tra le tante: Cass. SU 5 aprile 2017, n. 8799 e giurisprudenza ivi richiamata)

Per altrettanto fermo orientamento delle Sezioni Unite, la riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure concorsuali ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 non estende la sua rilevanza alla fase successiva all'approvazione della graduatoria e, in particolare, alle controversie relative alle pretese di assunzione basate sull'esito del concorso (ex plurimis: Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21671; Cass. SU 28 maggio 2012, n. 8410; Cass. SU 13 febbraio 2008, n. 3409).

In particolare, con l'approvazione della graduatoria, si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'Amministrazione e subentra una fase in cui i comportamenti della PA vanno ricondotti nell'alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell'Amministrazione nella veste di datrice di lavoro, come tali da valutare alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede (di recente: Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197 e ivi richiami dei precedenti).

Nel caso di specie la controversia involge la rinuncia all'incarico successivamente alla conclusione della procedura concorsuale avvenuta con la pubblicazione della graduatoria con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

In considerazione della natura preliminare della controversia, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”.

XVIII) La sentenza n. 8424/2020 del 20.07.2020, non è stata giammai notificata, non è stata appellata ed è passata in giudicato in data 22 febbraio 2021.

XIX) E', pertanto, interesse della professoressa Maria Grasso riassumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 104/2010, il ricorso innanzi al Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Giudice indicato competente dal TAR Lazio – Roma con la citata sentenza, territorialmente



competente ai sensi dell'articolo 413 c.p.c., per coltivare in questa sede il ricorso proposto e la relativa domanda di giustizia, alla stregua dei seguenti.

motivi di diritto

I) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2, 3, 4, 35, co. 1 e 2, 97 Cost.; art. 3, 7, 10 e ss. L. 241/1990; art. 2, 12, 13, 14 e 15 del bando di concorso). Eccesso di potere (carenza di istruttoria - erroneità - travisamento - iniquità – irragionevolezza - sviamento).

I.a) L'articolo 97 Cost., così come la *lex specialis* e la normativa di settore, impongono che i vincitori possano accedere ai pubblici impieghi in base all'ordine della graduatoria.

Tanto anche nel rispetto del principio di meritocrazia che dovrebbe informare tutte le procedure.

Il corso concorso, prima che la novella legislativa lo trasformasse in concorso, era strutturato come una fattispecie a formazione progressiva, che partiva dalla valutazione delle prove scritte ed orali, transitava per la valutazione dei titoli, approdava al corso di formazione e, solo al superamento dello stesso, dava luogo alla individuazione dei vincitori.

Ed infatti, **l'articolo 12 della *lex specialis***, rubricato “*Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale*”, prevedeva che “1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente

inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all'art. 11, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'art. 2, comma 3”.

L'articolo 13, rubricato “*Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio*”, prevedeva che “1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo le modalità definite dall'art. 17 del decreto ministeriale. 2. Con il successivo decreto del Direttore generale di cui all'art. 17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalità di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 14 del decreto ministeriale, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi” .



Da ultimo, **l'art. 15 del bando**, così prevedeva “1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2. - 2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR. - 3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992 [...]”.

Per correttamente operare il MIUR, in luogo di inviare direttamente i vincitori agli USR, avrebbe dovuto gestire la fase prodromica in maniera **centralizzata**, non certamente attraverso la irrazionale ed illogica indicazione di possibili “opzioni” che – come poi verificatosi - non hanno consentito il rispetto delle assegnazioni “sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi **all'atto dello scorrimento della graduatoria**, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR”.

Solo attraverso la individuazione di un sistema di “centralizzazione” delle assegnazioni ed a seguito della presa d'atto delle eventuali rinunce espresse, l'Amministrazione avrebbe consentito agli aventi diritto di poter scegliere la sede più consona alle esigenze dei ricorrenti, anche nel rispetto dell'ordine della graduatoria e dell'autovincolo imposto all'Amministrazione dalla *lex specialis*.

A tanto si aggiunga che il Ministero ha apoditticamente deciso di svolgere un concorso nazionale per poi rinviare a ruoli regionali, dimenticandosi che prima di ciò avrebbe dovuto tenersi una fase intermedia, da curare centralmente, anche per gestire eventuali rinunce e dare effettivamente la possibilità ai soggetti utilmente candidati di scegliere in base ai posti disponibili, rispettando in maniera rigorosa l'ordine di graduatoria.

Così non è stato! A dimostrazioni di ciò vi è la circostanza che con lo scorrimento della graduatoria – avvenuto a seguito delle innumerevoli rinunce - i soggetti collocati dal n. 1985 al n. 2045 non hanno potuto scegliere ed ottenere sedi più agevoli e più vicine (perché da altri concorrenti rifiutate), perché obbligati a scegliere tra i posti individuati in altre regioni sulla base di incomprensibili ed irrazionali modalità di assegnazione ai ruoli regionali.

Tanto in aperta violazione dei principi che improntano l'art. 97 della Costituzione.



Tra l'altro, lasciando alla ricorrente lo spazio di un giorno per assumere decisioni onerosissime in termini di responsabilità sia nei confronti del figlio minore, sia del marito assolutamente bisognoso di assistenza perché impossibilitato a svolgere i compiti minimi della vita per la gravissima patologia tumorale dalla quale era afflitto.

Per correttamente operare, avvedutosi della confusione determinatasi, anche in presenza di un invito e diffida da parte della ricorrente, il MIUR, prima di procedere all'assegnazione di ufficio, avrebbe dovuto valutare le ragioni esposte dalla ricorrente con la propria nota.

I.b) I vizi denunciati in rubrica sono tutti sussistenti e si aggravano se solo si consideri che il MIUR e gli USR, con evidente sviamento, anche in presenza di un invito e diffida ai sensi della L. 241/1990, **non solo non hanno ritenuto di fornire risposte, ma hanno proceduto allo scorrimento allorquando non era stato assunto alcun formale provvedimento** a carico della ricorrente, che era – lo si ribadisce – a tutti gli effetti vincitrice del concorso ed utilmente graduata.

Di tanto né il MIUR, né gli USR, hanno tenuto conto, in palese violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990.

La ricorrente, peraltro, ha dovuto assistere all'illegittimo scorrimento della graduatoria, pur in presenza di sedi che ella – per collocazione - avrebbe scelto ed accettato.

Anche sotto tale profilo rileva la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati, viziati anche per il chiaro sviamento.

I.c) Da ultimo, con decreto n. prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0001461 del 09.10.2019, il **Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione** – Direzione generale per il personale scolastico del MIUR, “*VISTE le note con cui i competenti Uffici scolastici regionali hanno comunicato i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 4, del Bando; RITENUTO di dover procedere al depennamento dei suddetti soggetti, come prescritto dall'articolo 15, comma 4, del bando di concorso; CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1° gennaio 2019*”, ha decretato “*I soggetti inclusi nell'allegato elenco nominativo, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019*”.



La decisione appare assunta sulla base di una istruttoria carente e travisata, nonché su presupposti del tutto insussistenti.

Al riguardo si evidenzia che l'**art. 15, comma 4 del bando** ha previsto che ***“I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima”***.

La menzionata disposizione non è applicabile alla fattispecie sottoposta all'attenzione dell'Ill.mo Giudicante per un duplice ordine di ragioni, tenuto conto che la stessa va interpretata in maniera organica, alla stregua del complesso iter procedimentale previsto dalla *lex specialis*.

1) Ed infatti, le misure espulsive seguivano – nell'originale previsione – **sia al superamento del concorso, sia al superamento del corso di formazione di durata semestrale**, nel corso del quale l'amministrazione avrebbe investito notevoli risorse per formare i futuri dirigenti scolastici.

Allo stato, invece, con la soppressione del corso, operata dalla L. 12/2019, non residua più alcun obbligo di formazione in capo all'amministrazione statale e, pertanto, del tutto illogica, perplessa ed iniqua appare la scelta di impedire ai vincitori di concorso di poter “concorrere” anche sui posti, medio tempore, lasciati vacanti (per rinuncia) da altri concorrenti.

Stante l'anomalo andamento dell'intera procedura, il disposto “depennamento”, attuato senza concedere alla ricorrente l'ulteriore possibilità di scelta, appare del tutto ingiustificato, nonché gravemente lesivo della posizione di chi ha impegnato anni di sacrificio e studio!

2) Il tenore letterale della *lex specialis* prevedeva espressamente l'**esclusione** dalla graduatoria per chi avesse rinunciato all'assunzione ed il **depennamento** per coloro che, senza giustificato motivo non avessero assunto il servizio nel termine indicato dall'USR.

Nessuna delle due ipotesi tassativamente previste è applicabile alla ricorrente!

Ed infatti la ricorrente non ha giammai omesso di assumere il servizio, ed al dichiarato fine di evitare che il procedimento di assegnazione delle sedi disponibili si concludesse in maniera illegittima, impedendole di ottenere la sede più idonea, ha tempestivamente contestato la non conformità a legge della procedura seguita dal MIUR ed ha chiesto ai competenti organi di operare, senza ulteriori indugi, la ricognizione dei posti disponibili e non oggetto di scelta, in modo da consentirle di coniugare i giusti *desiderata* professionali



con gli obblighi familiari che ha accuratamente indicato nei doveri di assistenza nei confronti del figlio minore e del marito, non autosufficiente per una grave patologia tumorale, e per il quale era stato attivato l'iter previsto dalla L. 104/92.

Nel caso di specie, infatti, sono stati dettagliatamente esposti i **giustificati motivi** che, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del bando, non consentivano di sottoscrivere il contratto per l'anno scolastico 2019/2020.

Come in precedenza evidenziato, non appare possibile estrapolare dal contesto generale le norme della *lex specialis* omettendo di esaminare la *ratio* a base della previsione, nell'ambito di dinamiche concorsuali mutate considerevolmente.

In tale contesto, appaiono del tutto illegittime le scelte assunte dall'Amministrazione che – in maniera gravemente “sanzionatoria”, ha impedito alla ricorrente di rimanere in graduatoria, di preservarne l'idoneità conseguita, senza peraltro esaminare le legittime e fondate istanze avanzate.

La ricorrente, come evidenziato, ha dovuto affrontare enormi sacrifici per prepararsi in maniera seria e compiuta e per superare le prove di un concorso difficilissimo.

Dichiarata vincitrice, a causa di una non corretta gestione della fase concernente la individuazione delle sedi, è stata bypassata per quelle regioni per le quali ella aveva espresso le opzioni principali!

Con il successivo depennamento, assunto sulla base di un erroneo presupposto ed a valle di un procedimento non conforme alla *lex specialis*, il danno che la ricorrente subisce è grave ed irreparabile.

Anche l'interesse pubblico è coincidente con quello della ricorrente e milita in favore dell'accoglimento del ricorso: l'interesse allo svolgimento di un corretto iter procedimentale, rispettoso dell'art. 97 della Costituzione e dei principi della meritocrazia, e che i pubblici impieghi siano ricoperti dai soggetti più meritevoli.

Il fallimento dell'intero iter procedurale di scelta e di assegnazione è stato sancito dallo stesso MIUR, che ha già annunciato il ritorno - per le prossime procedure – alla regionalizzazione dei concorsi.

Conclusioni

Alla stregua delle argomentazioni svolte, si conclude affinché l'Ill.mo Giudice adito, fissata con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti, previa concessione del rituale termine per la notifica alle parti resistenti, contrariis reiectis, Voglia così decidere:



- 1) accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e/o disapplicare gli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge;
- 2) dichiarare il diritto della ricorrente a permanere nella graduatoria dei dirigenti scolastici, così come rettificata dal DPIT n. 986 del 06.09.2020, e cioè al posto 2042 con punti 164,75, con ogni conseguenza di legge;
- 3) annullare il silenzio formatosi sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 31.08.2019, dichiarando che era obbligo del Ministero dell'Istruzione (già MIUR) e degli USR della Sardegna e della Sicilia rispondere all'atto di invito e diffida notificato al sensi e per gli effetti della L. 241/1990, con ogni conseguenza di legge;
- 4) condannare il Ministero resistente alle refusione delle spese ed onorari di giudizio.

In via istruttoria si depositano i documenti richiamati in ricorso, come da separato indice foliaro.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato agli atti giudiziari, si dichiara che la presente controversia ha valore di euro 20.000,00 (pari alle differenze retributive, rispetto al trattamento stipendiale attualmente goduto, che la ricorrente avrebbe percepito ove fosse stata inserita nei ruoli di dirigente scolastico) e, pertanto, soggiace al versamento di euro 118,50 perché verte in materia di pubblico impiego.

Salerno – Catania, data del deposito.

(avv. Maria Annunziata)

(avv. Stefania Vecchio)

